COMUNE DI MUSSOLENTE

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (C.O.S.A.P.)

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 20/12/2017:

- la delibera di approvazione è stata pubblicata all'albo on line per 15 giorni consecutivi dal 02/02/2017 al 17/02/2017;
- la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva il 12/02/2017;
- viene disposta la ripubblicazione per 15 giorni ai sensi dell'art. 73 del vigente Statuto Comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Chiara Perozzo

R.P. N. _____
In pubblicazione per 15 giorni
dal 08 MAR. 2017 al 23 MAR. 2017

Il Funzionario Incaricato

Ripubblicato per giorni 15 consecutivi all'Albo on line e cioè dal _____ al _____ senza opposizioni o reclami.

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Chiara Perozzo

COMUNE DI MUSSOLENTE

Provincia di Vicenza

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 20.12.16

INDICE

Art. 1 - Istituzione del canone per l'occupazione strade, aree e spazi pubblici ... pag 3
Art. 2 - Definizione di occupazione 3
Art. 3 - Oggetto del canone....3
Art. 4 - Esclusione dall'applicazione del canone....3
Art. 5 – Soggetti attivi e passivi 5
Art. 6 – Aziende erogatrici di pubblici servizi....5
Art. 7 – Criteri per la determinazione delle tariffe....5
Art. 8 - Suddivisione del territorio comunale 5
Art. 9 - Determinazione della tariffa base....5
Art. 10 – Determinazione della superficie soggetta al canone 6
Art. 11 - Pagamento del canone 6
Art. 12 - Autorizzazione all'occupazione 7
Art. 13 - Domanda di concessione 7
Art. 14 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo....8
Art. 15 – Istruttoria....8
Art. 16 – Conclusione del procedimento 9
Art. 17 – Rilascio della concessione.... 9
Art. 18 – Contenuto del provvedimento di concessione....9
Art. 19 – Principali obblighi del concessionario....8
Art. 20 – Alterazione e manomissione del suolo 10
Art. 21 – Revoca della concessione - Rinuncia - Subentro....10
Art. 22 – Decadenza della concessione....10
Art. 23 - Subentro nella concessione.... 11
Art. 24 - Rinnovo della concessione....11
Art. 25 - Registro delle concessioni 11
Art. 26 – Sanzioni 11
Art. 27 – Occupazioni d'urgenza 12
Art. 28 - Funzionario responsabile 12
Art. 29 - Norme finali 12

Allegato A)

Le tariffe di cui all'allegato A) sono aggiornate annualmente con delibera di Giunta Comunale

ART. 1
ISTITUZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. E' istituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione, permanente o temporanea del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione del relativo canone.
3. Sono soggette al presente regolamento anche le occupazioni di tratti di strade statali, regionali e provinciali che attraversano i centri abitati ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 2
DEFINIZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Si intende occupazione la sottrazione, temporanea o permanente, all'uso della collettività di una parte di suolo pubblico per il vantaggio specifico di uno o più soggetti occupanti.
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
3. Sono permanenti le occupazioni, di carattere stabile, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non è inferiore l'anno.
4. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultate dall'atto di autorizzazione, è inferiore l'anno.
5. Le occupazioni abusive, comunque effettuate, risultanti dal verbale di contestazione redatto dal Comando Vigili Urbani, sono considerate sempre temporanee.

ART. 3
OGGETTO DEL CANONE

1. Sono soggette al canone di concessione, come determinato dagli articoli seguenti del presente regolamento, le occupazioni permanenti e temporanee realizzate nelle strade, nelle piazze, nei mercati anche attrezzati e, comunque, su suolo demaniale o su patrimonio indisponibile dell'amministrazione.
2. Sono parimenti soggette al canone di concessione le occupazioni permanenti e temporanee degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico di cui al comma 1, effettuate con manufatti di qualunque genere, compresi i cavi, le condutture e gli impianti, nonché le occupazioni di aree private sulle quali si sia costituita nei modi di legge la servitù di pubblico passaggio.

ART. 4
ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEL CANONE

1. Sono esclusi dall'applicazione dal canone le occupazioni su beni appartenenti al patrimonio disponibile e, inoltre le seguenti occupazioni:
a) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi, per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) occupazioni per la realizzazione e manutenzione di opere pubbliche comunali;
c) tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche di pertinenza privata e le aste della bandiera nazionale;
d) occupazioni da parte di vetture destinate al servizio pubblico di linea in concessione;
e) occupazioni cimiteriali;
f) tende, fisse o retrattili;
g) balconi;
h) verande;
i) bow-windows;
j) opere di finitura simili a quanto definito ai punti precedenti;
k) accessi e passi carrai;
l) accessi ad impianti di distribuzione di carburante;
m) autovetture adibite al trasporto pubblico;
n) occupazioni effettuate per lo svolgimento di un servizio pubblico comunale su concessione o in nome e per conto del comune;
o) pozzi perdenti;
p) striscioni pubblicitari, sovrastanti il suolo, su impianti di proprietà del Comune di Mussolente.
2. Sono inoltre esenti dall'applicazione del canone le occupazioni occasionali di seguito indicate:
a) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero di durata non superiore a 72 ore con esclusione delle aree sulle quali si realizzano attività di promozione commerciale, di vendita o di somministrazione;
b) luminarie natalizie, addobbi, festoni in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
c) commercio in forma ambulante, mestieri girovaghi e artistici con soste non superiori a 60 minuti;
d) occupazioni occasionali di pronto intervento;
e) occupazioni con piante ornamentali e relativi contenitori nei soli casi autorizzati dal Comune come installazione di arredo urbano;
f) occupazioni per effettuazione di traslochi, di durata non superiore alle 12 ore consecutive;
g) occupazioni per piccoli lavori di manutenzione ordinaria di durata non superiore alle 12 ore consecutive;
h) occupazioni per attività di manutenzione del verde, di durata non superiore alle 12 ore consecutive .
i) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni culturali, di promozione sociale, sportive, politiche, pubbliche ricorrenze o festività organizzate e gestite direttamente da Enti e/o Associazioni non aventi attività commerciali, di seguito specificati:
- O.N.L.U.S. ai sensi del D.Lgs. 460/1997;
- Associazione iscritta nel registro del Volontariato della Regione Veneto ai sensi della Legge n. 226/1991;
- Istituti scolastici;
- Partiti Politici;
- Parrocchie;
- Federazioni sportive e/o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
j) occupazioni realizzate dalla Proloco, dalle Associazioni combattentistiche, dai comitati o gruppi di quartiere e/o frazioni, dalle Parrocchie in occasione delle Sagre, dei festeggiamenti del Santo Patrono e delle feste di quartiere e/o frazioni a condizione che i

suddetti eventi siano di pubblico interesse, cioè rivolti a tutta la frazione e/o quartiere e non abbiano finalità di lucro; gli organizzatori attestano le suddette condizioni mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

ART. 5
SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione e, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio pubblico occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di contestazione della violazione o del fatto materiale.
2. La titolarità del provvedimento, per il quale è dovuto il canone di concessione, spetta unicamente al soggetto che pone in essere materialmente l'occupazione.

ART. 6
AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI

1. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi sono determinate in ragione del numero di utenti serviti.
2. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

ART. 7
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Il canone si determina in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, della durata dell'occupazione medesima, del valore del beneficio economico conseguente alla disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività.
2. Il canone si applica con riferimento alla tariffa base, indicata nell'allegato «A», sia per le occupazioni permanenti che per le occupazioni temporanee.
3. Alla tariffa base si applicano i coefficienti moltiplicatori previsti nell'allegato «A» a seconda delle varie tipologie e modalità di occupazione.
4. Non si procede alla riscossione o al rimborso di somme inferiori ad Euro 8,00

ART. 8
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. La tariffa base per la determinazione del canone di concessione è graduata in rapporto all'importanza delle aree e degli spazi pubblici occupati. A tal fine, si considera la suddivisione così come risulta da allegato B) al presente regolamento

ART. 9
DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA BASE

1. La tariffa base da applicare per la determinazione del canone dovuto per le singole occupazioni è così stabilita:

A. OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Per le occupazioni temporanee di suolo, soprassuolo, sottosuolo e spazi pubblici escluse quelle realizzate delle aziende erogatrici di pubblici sevizi, la misura di tariffa base a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:

occupazione del suolo
I^ categoria: € 1,05 II^ categoria: € 0,315

B. OCCUPAZIONI PERMANENTI

Per le occupazioni permanenti di suolo, soprassuolo, sottosuolo e spazi pubblici escluse quelle realizzate delle aziende erogatrici di pubblici sevizi, la misura di tariffa base a giorno per metro quadrato o metro lineare è di:
occupazione del suolo
I^ categoria: € 17,60 II^ categoria: € 5,28

2. La determinazione della tariffa per gli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente Regolamento sarà deliberata dalla Giunta comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
3. Le tariffe entrano in vigore il primo gennaio dell'anno di riferimento, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
4. In assenza di deliberazione si intendono confermate le tariffe vigenti.

ART. 10
DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE SOGGETTA AL CANONE

1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie soggetta al canone di cui al presente Regolamento è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione.
2. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie da assoggettare a canone.
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori ai mille metri quadrati la superficie assoggettata al canone è computata in ragione del dieci per cento (10%) per la parte eccedente detto limite.
4. Per le occupazioni effettuate con attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la superficie da assoggettare al canone è calcolata in ragione del 50 per cento fino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1.000 mq.
5. La superficie minima tassata, per ogni occupazione, è pari a 1 mq anche se la richiesta di occupazione è per una superficie inferiore. La superficie oltre il metro quadrato va poi arrotondata per difetto nel caso in cui la cifra decimale sia uguale o inferiore a 49 centimetri quadrati o per eccesso nel caso in cui sia uguale o superiore a 50 centimetri quadrati.

ART. 11
PAGAMENTO DEL CANONE

1. Il pagamento del canone da parte del concessionario può avvenire:
a) mediante conto corrente postale, presso il tesoriere comunale o presso altro istituto di credito indicato dall'Amministrazione;
b) mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria.
2. Per le **occupazioni temporanee** il canone è dovuto a giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata e con l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori.
3. Per le occupazioni temporanee effettuate dai partecipanti al mercato ortofrutticolo settimanale senza posteggio fisso, il pagamento del canone deve essere effettuato entro 7 giorni dall'assegnazione del posto; per i partecipanti con posteggio fisso il canone annuale potrà essere pagato con le scadenze di seguito indicate:

a) con canone annuo inferiore ad € 300,00: n. due rate di pari importo da versare entro il 30/06 ed entro il 30/09;
b) con canone annuo superiore ad € 300,00: n. tre rate di pari importo da versare entro il 30/04, entro il 30/06, ed entro il 30/09.
Si precisa che l'omesso pagamento, anche di una sola rata del canone alle scadenze suindicate, determinerà la decadenza dell'autorizzazione al posteggio fisso.
4. Per le **occupazioni permanenti** il canone è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione non frazionabile.
5. Per le occupazioni **permanenti**, il pagamento deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio della concessione.
6. Per le occupazioni **temporanee** il pagamento dev'essere effettuato prima del rilascio della concessione con le modalità di cui al comma 1.
7. Ai soli fini del pagamento del canone le **occupazioni abusive** risultanti da verbale di contestazione, e in relazione alle dimensioni in esso rilevate, redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle concesse.
Le occupazioni protratte oltre il termine finale indicato nella concessione si intendono a tutti gli effetti abusive.
8. Per le **occupazioni permanenti già vigenti**, il pagamento del canone deve essere effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
9. Per le occupazioni permanenti realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi, il pagamento del canone dovuto può essere effettuato in forma cumulativa anticipata degli importi stimati dovuti per l'anno di riferimento.
Il pagamento va effettuato entro il 31 gennaio dell'anno in corso, pari ad almeno l"80% degli importi dovuti nell'anno precedente. Entro il 20 dicembre dell'anno in corso dovrà essere effettuato il conguaglio sulla base delle autorizzazioni rilasciate.
10. In caso di comprovate difficoltà economiche può essere richiesta la rateazione del pagamento non ancora scaduto. La rateazione può essere concessa dal Responsabile del canone in rate massimo trimestrali con una dilazione massima ulteriore di un anno. Essa può essere accolta solo in caso di assenza di morosità relativa a precedenti pagamenti.

ART. 12
AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono soggette al rilascio di concessione da parte del Comune.

ART. 13
DOMANDA DI CONCESSIONE

1. L'avvio del procedimento amministrativo per il rilascio dell'atto di concessione ha luogo con la presentazione della relativa domanda diretta all'Ufficio competente il quale provvede a dare comunicazione all'interessato nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
2. Gli uffici dell'ente, preposti alla gestione delle domande di occupazione del suolo pubblico, e pertanto responsabili del procedimento, sono l'Ufficio Tecnico, l'Ufficio Commercio e l'Ufficio di Polizia Locale ognuno per quanto di rispettiva competenza. Spetta al Responsabile di Area in cui sono incardinati i citati uffici la sottoscrizione dell'atto finale di concessione.
3. L'obbligo della richiesta di concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia

esente da canone.
4. La domanda deve contenere a pena di improcedibilità:
a) le generalità del richiedente;
b) il codice fiscale o la partita IVA;
c) l'indirizzo o la sede legale del richiedente;
d) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta;
e) l'entità espressa in metri quadrati o metri lineari dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
f) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;
g) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
h) la durata dell'occupazione richiesta;
i) l'impegno a sostenere tutti gli oneri derivanti dall'occupazione compresi quelli correlati alla messa in pristino stato.
j) l'impegno del richiedente di sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento nonché ad eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.
5. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione, Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
Se necessario l'Amministrazione comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo o altro ritenuto utile per una regolare istruttoria della pratica presentata.

ART 14
TERMINE PER LA DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il procedimento amministrativo non si conclude necessariamente con il rilascio del provvedimento di concessione, potendo l'amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli interessi generali della collettività. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.
2. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi è di **giorni 20** dalla data di presentazione della domanda.
3. In caso di spedizione della domanda a mezzo del servizio postale, il termine iniziale di riferimento del procedimento è costituito dalla data di ricezione della stessa risultante dall'apposito avviso della relativa raccomandata.

ART. 15
ISTRUTTORIA

1. Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'art 13 comma 2, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della documentazione allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione richiesta o in quelli relativi al richiedente ovvero carente nella documentazione di cui all'art. 13, il responsabile formula all'interessato, entro 8 giorni dalla presentazione della documentazione apposita richiesta di integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedete, a pena di archiviazione della stessa, entro 8 giorni dalla ricezione della

raccomandata; detto termine deve essere comunicato al richiedente con la medesima lettera raccomandata.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.
5. Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'art 13 comma 2, verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la particolarità dell'occupazione, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici, Detti pareri devono essere espressi e comunicati al responsabile del procedimento nel termine di 3 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

ART. 16
CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'art 13 comma 2, termina l'istruttoria, conclude il procedimento amministrativo rimettendo gli atti al Responsabile della propria area per l'emissione del relativo provvedimento di concessione o del provvedimento di diniego della stessa.
2. Il responsabile del canone nella previsione di esito favorevole della domanda, deve predisporre la nota di determinazione analitica del canone di concessione, allegandola agli atti da rimettere al responsabile del procedimento per l'emissione della relativa concessione. La predetta nota dovrà far parte integrante del provvedimento, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D. Lgs. 15 dicembre 1997n. 446.

ART. 17
RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal Responsabile dell'Area cui appartiene il responsabile del procedimento, previo versamento degli eventuali oneri da parte del richiedente di seguito specificati:
• spese di sopralluogo
• deposito cauzionale
• ricevuta di versamento del canone, per le occupazioni temporanee
2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dal responsabile del procedimento, individuato ai sensi dell'art 13 comma 2, sentito l'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dell'ufficio tecnico della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni, che deve avvenire entro 30 giorni dalla cessata occupazione.

ART. 18
CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione, deve indicare obbligatoriamente almeno:
a) il numero della concessione;
b) il nominativo o la ragione sociale del titolare dell'occupazione;
c) il codice fiscale o la partita IVA del soggetto occupante;
d) l'indirizzo o la sede legale dell'occupante;

e) l'ubicazione dell'occupazione;
f) la dimensione dell'occupazione;
g) la descrizione delle modalità di occupazione;
h) la durata dell'occupazione con precisa indicazione dei termini di inizio e di cessazione;
i) l'ammontare del canone dovuto;
j) i termini per il pagamento del canone.

ART. 19
PRINCIPALI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare.
2. E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.
3. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
4. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dall'Ufficio preposto o comunque abilitato ai controlli. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato

ART. 20
ALTERAZIONE E MANOMISSIONE DEL SUOLO

1. E' vietato ai titolari di concessione manomettere o alterare il suolo pubblico senza esplicita e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, fermo restando l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi.
2. La richiesta di autorizzazione alla manomissione o alterazione del suolo pubblico potrà essere prodotta contestualmente alla domanda di concessione.
Su di essa esprimeranno parere i Responsabili dei Servizi competenti.

ART. 21
REVOCA E MODIFICA DELLA CONCESSIONE. RINUNCIA.

1. Il responsabile che ha sottoscritto il provvedimento di concessione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento stesso, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione, dandone comunicazione all'interessato.
2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
3. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia sarà rimborsato il canone eventualmente corrisposto e limitato al solo periodo di mancata occupazione;
4. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento all'art. 17

ART. 22
DECADENZA DELLA CONCESSIONE

1. La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:
• violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
• violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni ecc.);
• mancato o parziale versamento del canone.

ART. 23
SUBENTRO NELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, non oltre 30 giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 13.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

ART. 24
RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. Il titolare della concessione può, prima della scadenza della stessa, chiedere il rinnovo, giustificandone il motivi.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta all'Ufficio che ha rilasciato il provvedimento originario, con le stesse modalità previste dall'art. 13 del regolamento almeno 2 mesi prima della scadenza, se trattasi di occupazioni permanenti che nel corso dell'anno abbiano subito modifiche rispetto alla domanda originaria; qualora non si siano verificate modifiche il concessionario dovrà chiedere il rinnovo della concessione al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno esibendo copia della concessione. Se trattasi di occupazioni temporanee la domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune con le stesse modalità previste dall'art. 13 del presente Regolamento, entro 10 giorni prima della scadenza;
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare;
4. Il procedimento attivato con la domanda segue lo stesso iter previsto in via generale dagli articoli 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del presente regolamento.

ART. 25
REGISTRO DELLE CONCESSIONI

1. L'Ufficio preposto, individuato ai sensi dell'art 13 comma 2, provvede a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio in apposito registro, anche informatico.
2. Nel registro andrà annotato:
a) il numero della concessione;
b) il nominativo del concessionario;

c) il luogo dell'occupazione;
d) una breve descrizione delle modalità di occupazione;
e) la superficie occupata;
f) le date di inizio e termine dell'occupazione.

ART. 26
SANZIONI

1. L'occupazione abusiva delle aree di cui all'articolo 1 è soggetta all'applicazione di un'indennità pari al canone maggiorato dallo 0 (zero) al 50 (cinquanta) per cento.
2. In caso di occupazione abusiva, oltre all'indennità di cui al comma 1 del presente articolo, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra la somma prevista dal precedente comma per indennità e il doppio della stessa. Detta sanzione viene ridotta ad un terzo se il pagamento dell'importo complessivamente dovuto avviene entro 15 giorni dalla notifica.
3. L'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al precedente comma 2, non pregiudica l'irrogazione delle sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285.
4. Ai fini dell'applicazione del precedente comma 1, si considerano permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale.
5. Gli oneri derivanti dalla rimozione effettuata dal Comune dell'occupazione abusiva, in danno dell'occupante abusivo, sono a totale carico del medesimo.

ART. 27
OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. In caso di emergenza o di obiettiva necessità, l'occupazione del suolo pubblico può essere effettuata senza previa autorizzazione sempre che ne sia data immediata comunicazione e prova al Comune e sia comunque attivata dall'interessato, contestualmente all'occupazione, la regolare procedura per il rilascio del provvedimento amministrativo.
2. La mancata comunicazione o l'inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 26 del presente regolamento per le occupazioni abusive.

ART. 28
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune individua un responsabile cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività inerente il canone.
2. Il predetto responsabile quantifica il canone e dispone i rimborsi.

ART. 29
NORME FINALI

1. Tutti gli oneri derivanti dall'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento sono a carico del richiedente l'occupazione.
2. Il presente Regolamento entra il vigore il 1° gennaio 2017.

Allegato A) al Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

	TARIFFA BASE	€/MQ
1	Occupazioni permanenti	€ 17,60
2	Occupazioni temporanee al giorno	€ 1,05

	Categoria di importanza delle strade , aree e spazi pubblici (come individuata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 25.7.1994)	Coefficiente moltiplicatore
1	I^ categoria	1,00
2	II^ categoria	0,30

OCCUPAZIONI PERMANENTI

	Valore economico della disponibilità dell'area	Coefficiente moltiplicatore
1	Occupazione ordinaria del suolo comunale per mq	1,00
2	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico (riduzione al 35%) per mq	0,35
3	Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata per mq	1,00

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

	Valore economico della disponibilità dell'area	Coefficiente moltiplicatore
1	Occupazione ordinaria del suolo comunale per mq	1,00
2	Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico (riduzione al 35%) per mq	0,35
3	Occupazioni realizzate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante per mq	1,00
4	Occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (riduzione all'80%) per mq	0,20
5	Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto (riduzione al 50%) per mq	0,50

6	Occupazioni con autovetture di uso privato, realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (riduzione al 30%) per mq	0,30
7	Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (riduzione al 50%) per mq	0,5
8	Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive (riduzione all'80%) per mq	0,20
9	Occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente; la riscossione è effettuata mediante convenzione (riduzione al 50%)	0,50

OCCUPAZIONI SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO A CARATTERE PERMANENTE

Occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo pubblico con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi , compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse	La misura complessiva del canone annuo è determinata, in sede di prima applicazione del predetto onere, in €1,031 00 per utenza. L'importo è rivalutato annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. La misura minima del canone annuo complessivo è di € 516,46

Allegato sub. B) Regolamento COSAP

approvato con del. C.C. n. 58 del 20.12.16

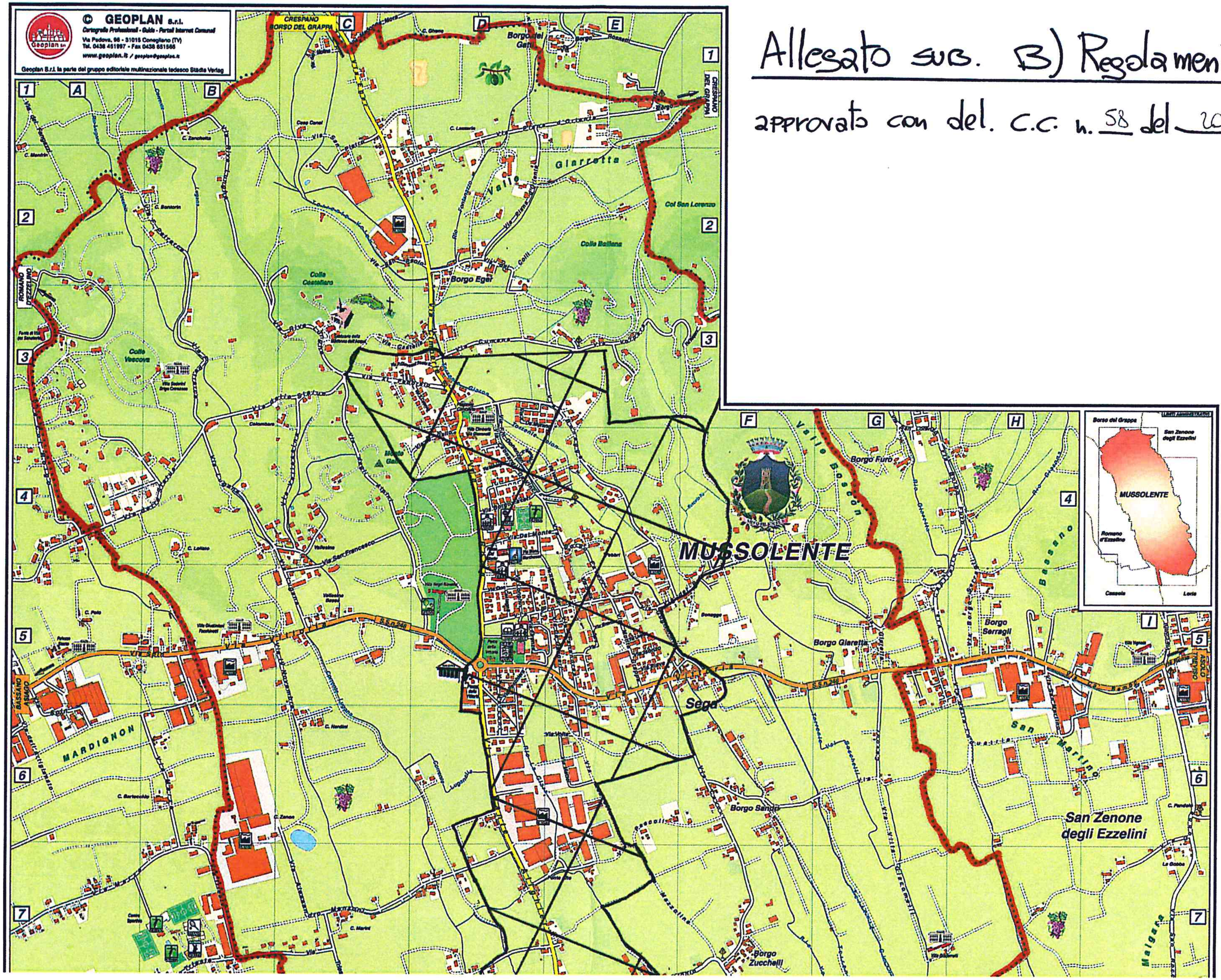

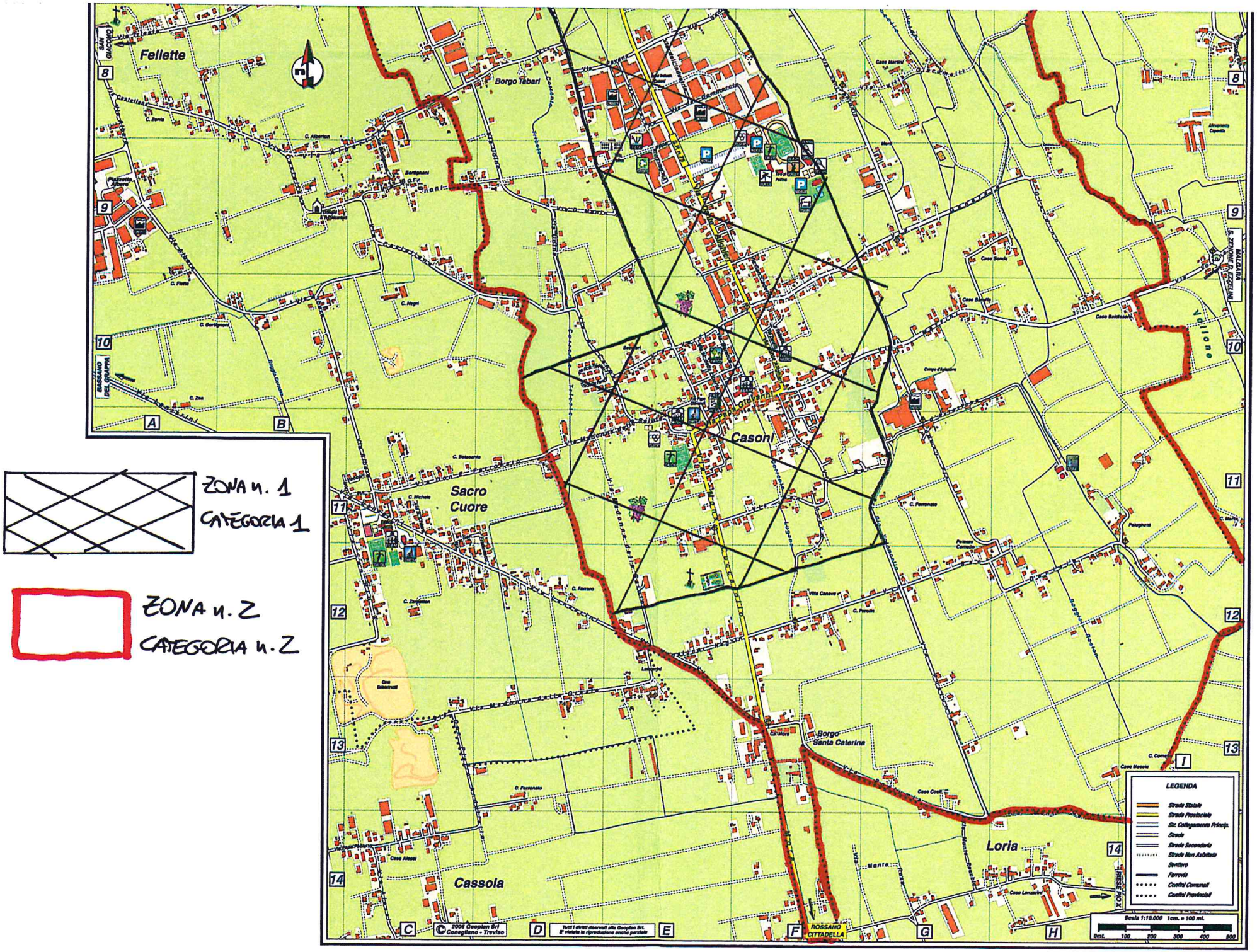
ZONA n. 1
CATEGORIA 1
ZONA n. 2
CATEGORIA n. 2
Fellette
Borgo Tebari
Casoni
Sacro Cuore
Borgo Santa Caterina
Cassola
Loria
ROSSANO CITTADELLA
LEGENDA
Strada Statale
Strada Provinciale
Str. Collegamento Princip.
Strada
Strada Secondaria
Strada Non Asfaltata
Sentiero
Ferrovia
Confini Comunali
Confini Provinciali
Scala 1:10.000 1cm. = 100 mt.
© 2006 Geoplan Srl Conegliano - Treviso
Tutti i diritti riservati alla Geoplan Srl. E' vietata la riproduzione anche parziale